

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LICHERI)

Roma, 4 giugno 2020

Sul disegno di legge:

**(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che il decreto-legge in conversione dispone misure in materia di amministrazione della giustizia e di tracciamento volontario delle persone, che si rendono necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

considerato, con particolare riguardo alle competenze della Commissione, l'articolo 6, relativo all'istituzione del sistema di tracciabilità dei contatti tra persone;

tenuto conto, a tale riguardo, dei seguenti atti:

- regolamento (UE) 2016/679, relativo alla tutela dei dati personali;
- raccomandazione (UE) 2020/518, dell'8 aprile 2020, "relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità", nell'ambito della quale la Commissione europea ha indicato l'obiettivo di sviluppare un approccio europeo comune per lo sviluppo degli strumenti in oggetto ed ha enunciato alcuni principi generali a cui essi dovrebbero essere improntati;

- comunicazione della Commissione, del 16 aprile 2020, recante "Orientamenti sulle *app* a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati" (C(2020) 124). In base a tali orientamenti: l'installazione dei sistemi in esame dovrebbe avvenire su base volontaria, senza conseguenze negative per le persone che non vi aderiscano, e dar luogo alla generazione di identificativi tramite pseudonimi; i titolari del trattamento dovrebbero essere le autorità sanitarie nazionali; si raccomanda il ricorso a sistemi che traccino solo i dati di prossimità tra persone e non anche i dati di geolocalizzazione delle medesime; si formula il principio di cancellazione o trasformazione in forma anonima definitiva dei dati;

- linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) il 21 aprile 2020, sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al Covid-19. Il documento afferma, tra l'altro, che la disciplina europea sulla protezione dei dati reca "norme specifiche che consentono l'uso di dati anonimi o personali per sostenere le autorità pubbliche e altri soggetti, a livello nazionale e dell'UE, nel monitoraggio e nel contenimento della diffusione del virus SAR-CoV-2", e che il ricorso agli strumenti in esame per il tracciamento dei contatti "dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti";

considerati, inoltre, gli articoli 1 (proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulle intercettazioni), 2 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare), 3 (disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali), 4 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa) e 5 (disposizioni in materia di giustizia contabile);

valutato che non si rilevano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

Ettore Antonio Licheri